REGOLAMENTO (CEE) N. 2932/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2353/87 in ordine a talune modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/87 [2], in particolare l'articolo 35, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2353/87 della Commissione [3] ha stabilito l'importo dei prezzi e degli aiuti relativi alla distillazione prevista dall'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 ; che da una verifica sono emersi degli errori nella pubblicazione del regolamento ; che è pertanto necessario rettificarli ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2353/87 è modificato come segue :

1) All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Il prezzo che il distillatore deve pagare al produttore per le vinacce, le fecce ed eventualmente per i vini conferiti alla distillazione, in appresso denominato "prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche" è pari a 1,03 ECU per % vol e per ettolitro di alcole contenuto nei prodotti considerati. Tale prezzo è di 0,70 ECU se i prodotti consegnati sono ottenuti da uve prodotte in Spagna. »

2) All'articolo 9, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore è fissato, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, rispettivamente a 1,70 e 1,36 ECU per % vol di alcole e per ettolitro. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.
[3] GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 22.